



ORIGINALE

CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO
Provincia di Teramo

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 15-09-20 Numero 62

Oggetto: Accettazione transazione controversia F.M. - Provvedimenti
--

L'anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di settembre alle ore 13:50, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoelencati signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
DI PIETRO CRISTINA	Sindaco	Presente
DE DOMINICIS RICCARDO	Assessore	Presente
D'ALESSIO BARBARA	Assessore	Presente in videoconferenza
DI LORENZO GENNARINO	Assessore	Presente
MARCELLINI GABRIELE	Assessore	Presente

presenti n. 5 assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Dott. Giampaolo Paolucci.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, l'Avv. DI PIETRO CRISTINA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 76/2013 con la quale si dava mandato al Responsabile dell'Area Affari Generali affinché predisponesse gli atti necessari all'affidamento di incarico legale per emissione di decreto ingiuntivo, nei confronti della Dr.ssa F.M., per il recupero delle somme erroneamente percepite a titolo di indennità di funzione per la carica di Presidente della Comunità Montana "Monti della Laga" dalla data di entrata in vigore del D.L. 78 / 2010, in virtù della deliberazione di Giunta comunale n. 167 del 16/12/2008, da giugno 2010 ad agosto 2012, ammontanti ad un importo complessivo pari ad € 35.105,08;

PREMESSO CHE:

- con decreto n.° RG 395/14, il Tribunale di Teramo ingiungeva a F.M. il pagamento della somma di €. 35.105,08 in favore dell'Amministrazione Comunale di Civitella del Tronto;
- l'ingiunta opponeva tale decreto e, nelle more del procedimento di opposizione n.° RG 2683/2014, il Tribunale di Teramo concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di €. 26.326,62;
- la debitrice, durante il *cursus* giudiziale, interponeva pagamenti parziali a favore del Comune di Civitella del Tronto pari ad € 3.666,20;
- è volontà comune delle parti addivenire ad un accordo che comporti reciproci vantaggi, volto all'abbandono della causa di opposizione e che preveda l'integrale restituzione della somma resa provvisoriamente esecutiva dal Tribunale di Teramo, pari ad €. 26.326,62;

DATO ATTO che l'opponente F.M., con nota del 10 settembre 2020 a cura dell'Avv. Andrea Caporale, ha avanzato una proposta di transazione della lite che appare condivisibile sulla scorta delle seguenti argomentazioni, come prospettate dal legale del Comune, Avv. Cinzia Mattu, nella comunicazione pec pervenuta in data 14 settembre 2020:

- con provvedimento depositato in data 14.05.2014, il Giudice adito, a fronte di una richiesta di pagamento della somma complessiva di € 35.105,08, oltre interessi al tasso legale dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, concedeva la provvisoria esecuzione parziale del d.i. opposto limitatamente alla somma di € 26.326,62.
- controparte propone l'integrale restituzione di tale ultima somma e il riconoscimento che l'ulteriore importo di € 8.778,46 (insieme delle ritenute operate dall'Ente sulle retribuzioni lorde) non possa più essere rivendicato nei confronti di F.M.
- Al riguardo, sia pure sulla base di una delibazione sommaria, si è già espresso il Tribunale allorché non ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo anche per tale somma, facendo leva sul principio giurisprudenziale in base al quale *"il datore di lavoro non può pretendere dal lavoratore la restituzione di somme retributive indebitamente percepite al lordo delle relative ritenute fiscali, in quanto gli importi corrispondenti a dette ritenute non sono mai entrati nella sfera patrimoniale del dipendente"* (Cass., Sez. Lavoro, 11 gennaio 2019. n. 517);

- trattasi di un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa e ordinaria rimasto sostanzialmente immutato cosicché è ragionevole prevedere che, chiamato a decidere nel merito, il Tribunale confermi la non debenza di tale somma;
- la Dr.ssa F.M. si impegna, altresì, a rimborsare all'Ente la somma di € 1.078,75 impiegata per il pagamento dell'imposta di registro relativa al decreto ingiuntivo n. 395/2014, e a corrispondere in favore dell'opposto le spese legali nella misura di € 3.838,33 così determinata: € 670,00, quale quota parte delle spettanze professionali liquidate nel decreto ingiuntivo, € 3.168,33 quale quota pari ai 2/3 delle spettanze giudiziali di cui alla fase oppositiva, queste ultime calcolate secondo i parametri del DM 55/2014 aggiornato al D.M. 37/2018;
- circa le modalità di restituzione di dette somme, si osserva che la proposta rateizzazione (rata di € 200,00 mensili con decorrenza dal 30 ottobre 2020 fino a totale esazione) si configura conforme all'orientamento giurisprudenziale - richiamato dal Tribunale nella predetta ordinanza e dal Comune nei propri scritti difensivi - in forza del quale *“l'eventuale destinazione delle somme non dovute ai bisogni primari della vita, così come l'eventuale percezione in buona fede, non valgono di per sé ad elidere il diritto-dovere dell'amministrazione all'esercizio dell'azione di ripetizione, incidendo esclusivamente sull'apprezzamento discrezionale in ordine ad una eventuale gradualità del modo di recupero attraverso la concessione di rateizzazioni e/o dilazioni di pagamento”*;
- può quindi ragionevolmente affermarsi come sia preciso onere dell'ente temperare l'onerosità ed i disagi del recupero in guisa tale da non compromettere le normali esigenze di vita della controparte.
- infine, controparte non propone il pagamento degli interessi legali sino al saldo effettivo il che implica una implicita rinuncia da parte del Comune di tali somme. Tale sacrificio, tuttavia, appare ben compensato dall'impegno assunto da F.M. di corrispondere le spese legali nella misura sopra determinata, (che equivale al pagamento per intero delle spese legali relative al decreto ingiuntivo richieste dal sottoscritto avvocato e ai due terzi di quelle avanzate dal medesimo in relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo);
- non può inoltre escludersi che la natura del procedimento ed il parziale accoglimento della domanda possano indurre il giudice a compensare integralmente le spese del giudizio, ravvisando in dette circostanze la sussistenza di gravi motivi;

CONSIDERATO che la transazione proposta dalla controparte comporta indubbiamente per il Comune di Civitella del Tronto il conseguimento di una *“utilitas”*, per tutti i motivi espressi dal legale di questo Ente e sopra riportati;

RITENUTO opportuno e necessario, pertanto, per la definizione della controversia di cui al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 395/2014 del Tribunale di Teramo:

- accettare la proposta di transazione pervenuta da controparte tramite nota del 10 settembre 2020 a cura dell'avv. Andrea Caporale;

- approvare, a tal fine, lo schema di transazione allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che, secondo un recente orientamento della Corte dei conti, il parere Revisore dei conti non va richiesto per una transazione che, come la presente, non sia oggetto di deliberazione di Consiglio comunale (cfr. Corte dei conti Liguria n. 5/2014);

ACQUISITI, sulla proposta relativa alla presente deliberazione, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

CON VOTO UNANIME, reso nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) La narrativa in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del deliberato;
- 2) **DI ACCETTARE**, per la definizione della controversia di cui al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 395/2014 del Tribunale di Teramo, la proposta di transazione pervenuta da controparte tramite nota del 10 settembre 2020 a cura dell'avv. Andrea Caporale;
- 3) **DI APPROVARE**, a tal fine, lo schema di transazione allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) **DI AUTORIZZARE** il Sindaco *pro tempore*, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, a sottoscrivere l'accordo transattivo;
- 5) **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Finanziaria tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione;
- 6) **DI COMUNICARE** la presente deliberazione, in elenco, contestualmente alla pubblicazione sull'Albo pretorio, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 7) **DI DICHIARARE**, con separata e parimenti unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Segretario

Dott. Giampaolo Paolucci

Il Sindaco

DI PIETRO CRISTINA